

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1978-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo in esame, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania definiscono il supporto normativo necessario alle attività degli operatori del settore dei trasporti italo-albanesi, sia per ciò che attiene al movimento dei viaggiatori che a quello delle merci.

La ratifica dell'Accordo è stata più volte sollecitata dalle autorità albanesi, essendo ritenuta un passo fondamentale per assicurare la regolarità delle comunicazioni tra le due Parti contraenti.

I servizi di trasporto di persone regolati dall'Accordo sono distinti in: servizi regolari di transito, che consistono nel trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese; servizi occasionali, che consistono in trasporti di viaggiatori, secondo specifiche modalità elencate all'articolo 10 dell'Accordo; servizi a navetta, con cui si trasportano gruppi preventivamente costituiti per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso di luogo di partenza; altri servizi con autobus, da intendersi come una categoria residuale, previsti dall'articolo 12 dell'Accordo.

L'attivazione di tali servizi è condizionata ad un'autorizzazione che dovrà essere richiesta dalle singole imprese di trasporto all'Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio l'impresa stessa ha sede.

Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno potranno essere attribuite entro i limiti massimi definiti da un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo in occasione di riunioni con periodicità annuale previste alla stregua dell'articolo 28 dell'Accordo medesimo nelle forme, precedentemente definite, di servizi regolari, di transito, a navetta ed occasionali.

Per quanto attiene al trasporto di cose con destinazione in uno dei due Paesi contraenti (non rileva se il trasporto è per conto proprio o di terzi) esso è sottoposto a regime autorizzatorio. L'articolo 15 sancisce l'incapacità dell'autorizzazione e la sua validità di tempo limitata ad un massimo di un anno. Tuttavia sono previste alcune deroghe, tra le quali vanno ricordati i trasporti per il soccorso di veicoli guasti, i trasporti postali e quelli di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorso urgente.

L'articolo 16 vieta il cabotaggio stradale, che consiste nel carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese.

In base all'articolo 19, i requisiti di capacità tecnica e professionale riguardanti le imprese di trasporti, i documenti di circolazione dei veicoli e l'idoneità alla guida dei conducenti sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

L'Accordo avrà validità annuale, con proroga automatica salvo denuncia.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli, secondo il consolidato schema delle ratifiche dei trattati internazionali: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo ne prevede la piena ed immediata esecuzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, mentre il terzo prevede la copertura finanziaria. Infine l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, senza *vacatio legis*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

8 aprile 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

8 aprile 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.110 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



